

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1649-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PICARDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961
(V. Stampato n. 1748)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto col Ministro ad interim del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1961*

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1961

Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi
in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si propone di attuare il necessario adeguamento della struttura della Corte dei conti alle sue attuali esigenze, nel quadro dei complessi rapporti fra i poteri fondamentali dello Stato.

Attraverso l'istituzione di due Sezioni speciali per i giudizi in materia pensionistica di guerra, nonché attraverso alcune notevoli modifiche riguardanti la funzionalità dell'istituto e l'ordinamento del suo personale, si è mirato sostanzialmente a fare assurgere la Corte dei conti — in ossequio al dettato costituzionale, — alla dignità di un efficiente « organo ausiliare », intesa questa espressione nel senso di organo che esercita una attività di collaborazione pertinenziale con i poteri fondamentali dello Stato per una finalità di garanzia: la regolarità della formazione degli atti amministrativi.

Il provvedimento legislativo, nella sua attuale formulazione, differisce dal testo presentato dal Governo all'esame del Parlamento. Nella lunga e travagliata procedura legislativa, invero, esso è stato reso più ampio e più completo, sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo.

Infatti la Camera dei deputati, pur negando l'opportunità di introdurre nel testo legislativo norme che comportassero una vera e propria riforma di principio all'ordinamento della Corte dei conti, ha ritenuto di modificare il disegno di legge governativo per rendere possibile, come si afferma nella relazione della 1^a Commissione, « il completamento e il perfezionamento degli Istituti esistenti, pur con quelle modifiche rese improvvisamente necessarie da esigenze funzionali e di equità ».

Si è voluto soprattutto accelerare l'attività dell'istituto, rendendola più agile e snella e creare anche le premesse che consentiranno il ripristino, entro il più breve tempo possibile, della normale funzionalità della Corte dei conti, in relazione ai compiti che le norme costituzionali le affidano.

Queste indilazionabili esigenze sono emerse durante i lavori della complessa procedura legislativa che il disegno di legge ha do-

vuto percorrere e che ritengo necessario riassumere qui brevemente.

Il provvedimento legislativo venne presentato dal Governo alla Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1959 e fu assegnato in un primo tempo in sede legislativa alla seconda Commissione permanente. In seguito, però, su decisione della Giunta del Regolamento della Camera dei deputati, fu definitivamente assegnato alla prima Commissione.

Durante l'esame dinanzi alla prima Commissione l'opposizione richiese, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento della Camera dei deputati, la rimessione in Assemblea del disegno di legge e, di conseguenza, questo fu riassegnato alla predetta Commissione in sede referente.

La Commissione, in un primo momento, decise di limitare il proprio esame alle disposizioni che, da una parte, avevano carattere di particolare urgenza per le esigenze che intendevano soddisfare e, dall'altra, non presentavano particolari problemi d'ordine costituzionale, e deliberò, in conseguenza, la sospensione dell'esame degli articoli non aventi carattere di urgenza. Si operò così uno stralcio degli articoli da esaminare e quindi uno sdoppiamento di fatto del disegno di legge proposto.

In seguito, però, essendo apparso possibile superare le difficoltà che avevano determinato la deliberazione di stralcio e di sospensione, la Commissione estese il proprio esame a tutto il disegno di legge, predisponendo il nuovo testo, che venne poi approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il 14 luglio 1961.

Il disegno di legge persegue, in sostanza, due finalità espresse:

a) aumento delle Sezioni giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, per sanare una situazione che si appalesa estremamente grave;

b) definitiva sistemazione degli uffici decentrati della Corte, le cui funzioni, relative in un primo tempo unicamente agli atti dei Provveditorati alle opere pubbliche, hanno ora assunto, a seguito del disposto decentramento, un carattere più vasto e generale.

Ma soddisfare alle cennate improrogabili esigenze non era possibile senza, nel contempo, tener presente l'altra innegabile necessità di migliorare la funzionalità della Corte in ordine a tutte le materie rientranti nelle sue attribuzioni contenziose e non contenziose: per cui l'esame del provvedimento doveva e deve essere necessariamente condotto nella visione unitaria e prospettica dei vari compiti istituzionali della Corte.

Il problema delle pensioni di guerra è così noto da non richiedere illustrazione: basta solo ricordare che esso costituisce una delle eredità più gravi della guerra. In un Paese che ormai ha felicemente sanato le piaghe del conflitto, tuttora sospesa, a distanza di tanti anni, rimane, invece, la definizione, in sede giurisdizionale, della posizione pensionistica di centinaia di migliaia di cittadini.

Infatti la relativa pronuncia giurisdizionale tarda per lunghi anni, in quanto le impugnative ammontano a centinaia di migliaia, agevolate soprattutto dalla estrema semplicità della procedura. E tale ingente numero di ricorsi non consente che il ritmo del lavoro degli organi requirenti e giudicanti possa essere assicurato con tempestività. E la situazione, proiettata nel futuro, lungi dal migliorare, tende inevitabilmente ad appesantirsi.

Nel sistema, invero, della legislazione sulle pensioni di guerra, la decisione della Corte non preclude la proposizione, da parte degli interessati, di nuove domande, la reiezione delle quali, in sede amministrativa, dischiude l'adito a nuovi ricorsi giurisdizionali. Si pensi ai casi frequentissimi di *aggravamento* della infermità, per la quale sia già stato concesso trattamento pensionistico. In tali ipotesi l'interessato può avanzare ulteriori istanze, quindi, con la possibilità di provocare altrettanti giudizi innanzi alla Corte dei conti, quando vi sia reiezione o parziale accoglimento di ciascuna domanda. Vi è inoltre da considerare il trattamento spettante alla vedova e agli orfani ed il diritto alla pensione anche dei fratelli e delle sorelle; ciò determina una pluralità di domande che, assieme con quelle di aggravamento, moltiplicano i giudizi.

Infine è opportuno rilevare che, con la riapertura dei termini per la presentazione di domande di pensioni di guerra, nuove, molteplici istanze potranno essere proposte.

Ora, il disegno in discussione, per raggiungere gli scopi ad esso prefissi, ha inteso, non soltanto sanare la grave situazione in atto, ma anche prevenirne la futura evoluzione, di cui s'intravedono con certezza già i prodromi. Esso si concreta, quindi, in un provvedimento che tiene conto anche della situazione futura, consentendo un ordinato e tempestivo ritmo di lavoro per far fronte alle esigenze dei servizi, enormemente accresciute.

Quanto alla seconda questione in discussione, appare evidente la necessità d'una nuova organizzazione degli uffici di controllo decentrato. A tali uffici, istituiti in origine per esercitare la funzione di controllo sugli atti dei Provveditorati alle opere pubbliche, sono stati, a seguito del disposto decentramento, attribuiti ulteriori e più estesi compiti.

Improrogabile, pertanto, se ne appalesa la trasformazione in Delegazioni regionali, onde, adeguato l'aspetto formale a quella che è la situazione sostanziale, essi possano far fronte alle nuove, acquisite funzioni.

La istituzione delle Delegazioni regionali della Corte dei conti pone, d'altra parte, in essere un organo di controllo decentrato che sarà competente per tutti i provvedimenti eventualmente devoluti ad autorità periferiche.

Le specifiche funzioni espressamente enunciate nel progetto in esame non devono, peraltro, far dimenticare le ulteriori attribuzioni giurisdizionali e di controllo della Corte in altre materie, nelle quali, anche se non nella misura delle pensioni di guerra, si è ugualmente avuto negli ultimi anni un notevole aggravio. Infatti, basta ricordare le innovazioni operate in materia di pensioni civili e militari a carico dello Stato e le provvidenze a favore dei perseguitati politici e dei loro familiari superstiti, per avere un quadro della mole di lavoro pendente innanzi alla Corte stessa. Nè va trascurata la delicata attribuzione del controllo di legittimità che si è particolarmente aggravata con la

istituzione di tre nuovi Ministeri e con la estensione di essa alla gestione degli enti che direttamente o indirettamente gravitano intorno alla finanza pubblica.

Alle prospettate occorrenze il provvedimento in esame intende far fronte mediante: *a)* modifiche strutturali e funzionali; *b)* riforme all'ordinamento del personale; *c)* ampliamento degli organici; *d)* delega al Governo per l'emanazione di testi unici.

Tra le modifiche strutturali e funzionali va innanzi tutto annoverata la istituzione di una quarta e di una quinta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra (articolo 1). I posti temporaneamente aggiunti al ruolo organico dei magistrati della Corte (Tab. C) — dei quali è previsto il futuro riassorbimento (articolo 23) — consentiranno alle due Sezioni, anche attraverso il correlativo potenziamento degli Uffici della Procura generale, di esplicare il loro lavoro su tre turni, con udienze quotidiane, alla stregua di quanto già operato dalle tre Sezioni esistenti.

Sarà così realizzato un apporto, si spera determinante, per la sollecita definizione dei ricorsi pendenti in numero imponente: ed a ciò è preordinata anche la istituzione (articolo 2) di una Sezione speciale del Collegio medico-legale, distaccata in permanenza presso la Corte, per la emissione di pareri che non comportino accertamenti sanitari di particolare complessità.

Misure del genere dovranno essere accompagnate naturalmente da una strutturazione delle norme relative al procedimento contenzioso innanzi alla Corte, che, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della **motivazione**, e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento più semplice e spedito della relativa procedura. A tanto provvedono, appunto, i principi e i criteri direttivi fissati nella delega che all'uopo si vuol conferire al Governo (articolo 44).

L'articolo 3 del disegno prevede, da una parte la soppressione della Sezione speciale per il contenzioso contabile, creata con lo articolo 21 della legge 3 aprile 1933, n. 255, per la eliminazione dell'arretrato, e dall'al-

tra la istituzione di una seconda Sezione giurisdizionale, avente, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica. Sarà, in tal guisa, possibile attuare una più armonica ripartizione dei giudizi, evitando squilibri nel carico delle due Sezioni e conseguente formazione di ulteriore arretrato.

Alla trasformazione — cui si è dianzi accennato — degli uffici distaccati della Corte in Delegazioni regionali provvedono, infine, gli articoli 5, 6, 7 ed 8 del disegno in esame, e l'allegata Tabella A, determinandone le attribuzioni, le sedi e la competenza territoriale, la direzione e la eventuale reggenza, nonché il coordinamento della loro attività con quella degli altri Uffici della Corte.

Anche per quanto riguarda l'attività di controllo demandata alla Corte, si rende necessario procedere ad « una strutturazione delle procedure non contenziose che renda più rapidi, se del caso con opportune innovazioni tecniche, i controlli previsti dalla Costituzione e dalle leggi » assicurando, nel contempo, « l'adeguamento su base regionale dell'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo ». Sono questi i principi e i criteri direttivi fissati nell'apposita delega conferita al Governo (articolo 44).

Com'è noto, la Corte dei conti è, strutturalmente, una magistratura, dovendosi le sue molteplici e complesse funzioni pur sempre ricondurre essenzialmente alla responsabile pronuncia, individuale o collegiale, di magistrati, anche se affiancati, per taluni compiti, da personale ausiliario con organizzazione burocratica. La funzionalità della Corte è, quindi, profondamente e decisamente condizionata dall'ordinamento del suo personale di magistratura. Si spiega agevolmente, in conseguenza, come il disegno di legge, volto a potenziare la funzionalità della Corte per le esigenze dianzi ricordate, abbia apportato anche — con gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 25 — quelle modifiche allo statuto dei magistrati che la esperienza degli ultimi anni aveva additato come indispensabili.

In particolare, il ripristino della qualifica di primo referendario e la soppressione della qualifica di vice-referendario (articolo 10) appaiono ispirati alla esigenza di restituire alla magistratura della Corte dei conti la sua originaria struttura. In tal guisa la carriera della magistratura della Corte torna ad adeguarsi (salve restando, ovviamente, le diverse modalità di svolgimento) a quella, similare, del Consiglio di Stato. Analogamente si è operato per l'Avvocatura dello Stato con la soppressione della qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (articolo 3, legge 20 giugno 1955, n. 519). Tale adeguamento, peraltro, nulla innova alle funzioni di magistrato, che sono già in atto esercitate dai vice-referendari, in virtù della legge n. 161 del 1953, tanto negli Uffici di controllo, quanto nelle Sezioni giurisdizionali e presso la Procura generale (legge 19 novembre 1956, n. 1305).

L'articolo 11 delinea le funzioni dei primi referendari e dei referendari, e l'articolo 12 stabilisce le categorie di magistrati, funzionari dello Stato e liberi professionisti, che possono partecipare al concorso per la nomina a referendario. Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte, provvederà il testo unico alla cui emanazione vien delegato il Governo (articolo 44). In quella sede saranno naturalmente apportate le necessarie modifiche anche alle norme riguardanti la composizione della Commissione esaminatrice ed i programmi del relativo concorso, al fine di adeguarlo, sia nel numero delle prove scritte ed orali, sia nella selezione dei candidati, a quelli per l'accesso al Consiglio di Stato ed all'Avvocatura dello Stato.

Con l'articolo 13 è tracciato il procedimento in base al quale si fa luogo alle promozioni a primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente di sezione e procuratore generale.

In tal guisa — come è stato giustamente osservato alla Camera dei deputati — viene colmata una grave lacuna esistente nell'ordinamento della Corte, accrescendosi per questo verso le garanzie d'indipendenza dei magistrati.

Merita, infine, un breve cenno di commento l'articolo 40, che riserva tutti i posti di consigliere disponibili, per effetto dell'entrata in vigore della legge e della sua prima applicazione, alle promozioni da conferire ai primi referendari. Com'è noto, i posti di consigliere disponibili spettano, per la metà, ad estranei alla Corte, nominati dal Governo. A siffatta norma deroga intanto, in via meramente transitoria, il cennato articolo 40. Non avrebbe, invero, senso procedere ad un ampliamento di organico al fine di sanare una situazione di grave carenza funzionale, se ciò non consentisse di avvalersi subito di personale già esperto.

Deroghe del genere, del resto, si rinven- gono in precedenti provvedimenti legislativi riguardanti la Corte dei conti, quali ad esempio il regio decreto legislativo 28 giugno 1941, n. 856 (articolo 5), il regio decreto 11 dicembre 1951, n. 1404 (articolo 5) e la legge 21 marzo 1953, n. 161 (articolo 16).

Le disposizioni concernenti il personale non di magistratura sono contenute negli articoli 9, da 16 a 22, da 26 a 38 e 43.

L'innovazione di maggiore rilievo è costituita dal nuovo ordinamento dato alla carriera del personale di segreteria a di revisione (articoli 16 e 17) che, pur conservando il suo carattere unitario, viene ad essere distinta in carriera direttiva e carriera di concetto, intesa la prima come possibile sviluppo della seconda.

Tale innovazione è giustificata dalla identità delle attribuzioni di detto personale presso le Sezioni giurisdizionali della Corte (cfr. articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1305) con quelle proprie del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. La particolare importanza e delicatezza delle mansioni che il personale stesso svolge, nell'ambito del controllo, giustificano l'adozione dello speciale nuovo ordinamento, già in atto per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (cfr. legge 23 ottobre 1960, n. 1196) e per quello appartenente a determinati settori della pubblica Amministrazione (cfr. articoli 195 e 198 del Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

E con ciò si possono considerare superate le obiezioni formulate dalla Commissione

finanze e tesoro, la quale, nell'esprimere parere favorevole in ordine alla copertura finanziaria del disegno di legge, ha prospettato alcune riserve in ordine, appunto, alla istituzione della carriera direttiva del personale non di magistratura della Corte.

Altre innovazioni, ancorchè di minore portata, sono introdotte all'ordinamento del personale non di magistratura dagli articoli 9 e 18, che istituiscono, rispettivamente, il ruolo del personale di dattilografia e la qualifica di archivista superiore nella carriera esecutiva.

La istituzione del ruolo del personale di dattilografia, al quale vengono estese le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sull'ordinamento del similare personale addetto agli Uffici giudiziari, pone rimedio alla attuale grave deficienza dei servizi di copia, specie nel settore del contenzioso delle pensioni di guerra.

L'istituzione, poi, della qualifica di archivista superiore — che peraltro trova riscontro in analoghe carriere, quali sono ad esempio quelle della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli Archivi notarili in seno all'Amministrazione di grazia e giustizia — trae origine dalle particolari doti di capacità che si richiedono al personale preposto agli archivi della Corte. Infatti le relative mansioni hanno caratteristiche proprie, sia per il movimento, sia per la quantità e qualità degli atti in essi conservati (copia di tutti i decreti del Capo dello Stato e ministeriali ammessi a registrazione e contabilità dimostrative dei rendiconti generali dello Stato), sia, infine, per la non comune somma di responsabilità che la direzione degli archivi stessi comporta.

Altre disposizioni, ad efficacia non limitata nel tempo, sono contenute negli articoli 20 e 21. Esse riguardano la nuova composizione della Commissione di disciplina e quella dei Consigli d'Amministrazione per il personale non di magistratura. La nuova disciplina, con la prevista partecipazione di due impiegati in rappresentanza del personale nei Consigli di Amministrazione, s'è adeguata ai principi generali enunciati in materia dal Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3, le cui norme, peraltro, per quanto attiene

allo svolgimento delle carriere, vengono con l'articolo 22 esplicitamente dichiarate applicabili al personale in questione.

Le successive norme racchiuse negli articoli dal 26 al 38 realizzano, da un lato, una semplificazione di strutture mediante la soppressione dei ruoli aggiunti e del ruolo transitorio di revisione e, dall'altro, il necessario assestamento dei ruoli ordinari in relazione alle riforme introdotte nell'ordinamento del personale non di magistratura e alle conseguenti nuove dotazioni organiche.

In particolare:

gli articoli 26 e 27 provvedono alla eliminazione del ruolo transitorio di revisione (carriera direttiva), disponendo per il personale ad esso appartenente, che non abbia chiesto od ottenuto il trasferimento nel ruolo direttivo di altra Amministrazione statale, l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche della nuova carriera di segreteria e di revisione;

l'articolo 28 provvede analogamente per il personale del ruolo aggiunto della carriera direttiva;

gli articoli 29 e 30 sanciscono la soppressione dei ruoli aggiunti, con conseguente inquadramento del rispettivo personale nei ruoli ordinari;

l'articolo 31 dispone, per il personale dell'attuale carriera di concetto, l'ultimazione delle procedure di avanzamento in corso, prima di far luogo all'inquadramento nella nuova carriera direttiva;

gli articoli 32 e 35 disciplinano, nella prima attuazione della legge, gli inquadramenti nelle varie qualifiche della carriera di segreteria e di revisione, condizionando l'immissione nelle qualifiche della carriera direttiva al favorevole giudizio del Consiglio di amministrazione;

gli articoli 33, 36 e 37 regolano il conferimento delle promozioni per i posti disponibili nelle varie carriere, da attuarsi entro breve termine, al fine di coprire sollecitamente le vacanze derivanti dalla prima applicazione della legge;

l'articolo 34 detta, in via transitoria, norme per il conferimento della nomina alla

qualifica iniziale della carriera direttiva mediante concorso interno per titoli;

l'articolo 38 consente di coprire, mediante concorsi riservati, parte dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, con personale di pronta utilizzazione nei vari settori, per essere già nei ruoli della Corte, o comunque in servizio presso di essa.

Infine, gli articoli 19 e 43 contemplano benefici di natura economica accordati al personale non di magistratura. Dei due articoli, il primo si limita ad estendere al predetto personale le norme attualmente vigenti per quello degli uffici giudiziari in materia di compensi per lavoro straordinario, mentre il secondo, ispirato essenzialmente alla finalità di concedere al personale della Corte un tangibile riconoscimento del suo gravoso, quotidiano lavoro, assicura ad esso un assegno personale, pensionabile e non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali.

Norma comune ai personali, di magistratura e non di magistratura è, poi, la disposizione contenuta nell'articolo 39, che prevede, in via transitoria, la riduzione dei limiti di anzianità richiesti per le promozioni. Tale norma di favore è attenuata dal previsto doppio limite; essa, infatti, potrà essere applicata soltanto nei primi tre anni dalla entrata in vigore della legge e potrà valere per una sola promozione.

Nell'applicazione di essa, l'Amministrazione, naturalmente, non mancherà di procedere con la dovuta oculatezza, tenendo presente soprattutto che la prevista riduzione del limite di anzianità non arrechi danno al personale che abbia maturato l'anzianità prescritta.

L'articolo 44 delega il Governo a provvedere, entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della legge, a raccogliere e coordinare in testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative all'ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte. Entro lo stesso termine il Governo è, altresì, delegato a raccogliere e a coordinare in altri due testi unici, aventi valore di legge ordinaria, le norme relative al procedi-

mento contenzioso e non contenzioso innanzi alla Corte dei conti, apportando le modifiche necessarie per attuare principi e criteri direttivi prefissati nello stesso articolo. Le opportunità, anzi la indispensabilità, della emanazione dei suddetti testi unici è stata già lumeggiata, volta a volta che se ne offriva l'occasione, nelle pagine che precedono. Non resta, quindi, che ribadire la evidente constatazione che ogni altra misura, intesa a migliorare la funzionalità della Corte, è pur sempre condizionata, nella sua efficacia, alla possibilità di applicare complessi normativi improntati alla chiarezza ed alla certezza del diritto.

Al disegno di legge sono allegate sette tabelle, di cui la prima (Tabella A) determina, come già detto, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli organi regionali di controllo della Corte e le altre (Tabelle da B a G) stabiliscono le nuove dotazioni organiche del personale di magistratura e di quello di segreteria e revisione, esecutivo, di dattilografia ed ausiliario.

Per quanto riguarda i magistrati, la Tabella B ne fissa il ruolo organico, riproducendo, con lievi varianti, la consistenza attuale risultante dalle due separate Tabelle A e B allegate alla legge 21 marzo 1953, numero 161, mentre la Tabella C determina, come in precedenza chiarito, il numero dei posti temporaneamente aggiunti al ruolo stesso.

Le restanti tabelle riguardano gli incrementi apportati agli organici del personale di segreteria e revisione (Tabella D), esecutivo (Tabella E) ed ausiliario (Tabella G) e il numero dei posti stabilito per il personale di dattilografia (Tabella F) e rispondono all'urgente necessità di fronteggiare l'immensa mole di lavoro oggi gravante sulla Corte. Preme in particolare qui evidenziare che l'aumento *effettivo* degli organici delle Tabelle D, E e G è molto più modesto in realtà di quel che può apparire, poichè nel determinarne la consistenza si è dovuto tener conto del previsto inquadramento nei ruoli ordinari del personale dei ruoli aggiunti e della restituzione alle Amministrazioni di appartenenza del personale distaccato di fatto presso gli uffici della Corte.

Nell'articolo 45 sono, infine, indicati i mezzi per la copertura della spesa, in ordine ai quali la Commissione finanze e tesoro nulla ha avuto da osservare.

Per quanto possa apparire superfluo giova, infine, ricordare che nel corso della relazione si è data risposta a ciascuna delle obiezioni formulate dalla Commissione finanze e tesoro in ordine alle lamentate deroghe — peraltro dalla stessa Commissione definite « consuete » — alle disposizioni del Testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali deroghe invero trovano ampia giustificazione nella situazione eccezionale cui si intende porre riparo: situazione che può essere sanata solo con provvedimenti di carattere eccezionale.

Anche l'aumento degli organici trova giustificazione nella necessità di far fronte alla grande mole di lavoro e di dare un assetto definitivo ai vari ruoli aggiunti e transitori.

Onorevoli Senatori, la 1^a Commissione permanente del Senato ha la certezza che il presente disegno di legge — senza la pretesa di operare radicali modifiche di struttura — risponde ad esigenze indilazionabili. Esso potrà consentire, se approvato, alla Corte dei conti di svolgere con maggiore efficienza le sue attribuzioni giurisdizionali e di controllo, eliminando carenze di funzionalità, soprattutto in materia di giudizi per pensioni di guerra.

Confida, con le innovazioni proposte per il perfezionamento degli istituti, di operare nel pubblico interesse ed a tutela dei diritti dei cittadini.

La 1^a Commissione ha l'onore pertanto di proporre, a voti unanimi, alla Assemblea la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

PICARDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra).

Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Art. 2.

(Sezione speciale del collegio medico-legale).

Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa — sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità — da una sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta di un maggiore generale medico dell'esercito, che la presiede, e di cinque ufficiali superiori medici, di cui tre dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, nonchè di un maggiore medico dell'esercito con funzioni di segretario. I componenti la predetta sezione sono nominati con decreto del Ministro della difesa tra i membri del collegio medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri.

Art. 3.

(Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica).

La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.

È istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, com-

petenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

Art. 4.

(Elevazione dei limiti di somma).

Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 5.

(Delegazioni regionali).

Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di « Delegazioni regionali della Corte dei conti ».

Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

La Delegazione con sede in Trieste esercita altresì il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

Art. 6.

(Sedi e competenza territoriale degli organi regionali di controllo).

Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 7.

(Titolari e reggenti le Delegazioni regionali).

Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

Art. 8.

(Coordinamento del controllo).

I Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 9.

(Personale di dattilografia).

È istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, giusta la tabella F allegata alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

Al personale di dattilografia della Corte dei conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e sono estese, in quanto applicabili, le norme ivi contenute sull'ordinamento di detto personale.

Art. 10.

(Ordinamento del personale di magistratura).

I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

- presidente;
- presidenti di sezione e procuratore generale;
- consiglieri e vice procuratori generali;
- primi referendari;
- referendari.

Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della Corte.

Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con

la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di vice referendario.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario *ad personam*) e sostituto procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendari dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Art. 11.

(Funzioni dei primi referendari e referendari).

I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo; nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti.

I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori.

Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.

Art. 12.

(Nomine a referendario).

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

- a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
- b) i sostituti procuratori dello Stato;
- c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
- d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;
- e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo articolo 44, le norme vigenti.

Alla lettera a) dell'articolo 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole « della regia università di Roma ».

Art. 13.

(Promozioni a primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale).

Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale a Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Art. 14.

(Sezioni del Consiglio di Presidenza).

Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 13 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La prima sezione è composta:

- a) del presidente della Corte, che la presiede;
- b) del procuratore generale;
- c) dei primi nove presidenti di sezione secondo l'ordine del ruolo.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta:

- a) del presidente della Corte, che la presiede;
- b) dei quattro presidenti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione;
- c) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni del controllo;
- d) dei primi due consiglieri secondo l'ordine del ruolo, componenti le sezioni giurisdizionali;
- e) del primo vice procuratore generale secondo l'ordine del ruolo;

f) del segretario generale, con funzioni di relatore.

Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal primo referendario che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli addetti al segretariato generale.

Art. 15.

(Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni).

I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente articolo 14, in seno al Consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra quelli componenti la sezione medesima.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 16.

(Carriera del personale di segreteria e di revisione).

La carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti è distinta in carriera direttiva e carriera di concetto.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;

Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;

Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

Segretario o revisore;

Segretario aggiunto o revisore aggiunto;

Vice segretario o vice revisore.

Art. 17.

(Norme per l'accesso, per la progressione in carriera e per lo stato giuridico del personale di segreteria e di revisione).

Per l'accesso alla carriera del personale di segreteria e di revisione, istituita a norma dell'articolo precedente, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 19 novembre 1956, n. 1305, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le funzioni di segretario ».

Art. 18.

(Istituzione della qualifica di archivista superiore).

È istituita la qualifica di archivista superiore nella carriera del personale esecutivo della Corte dei conti.

La promozione alla detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 19.

(Compensi per lavoro straordinario).

Al personale della Corte dei conti appartenente alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è estesa la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

La disposizione predetta si applica anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

Art. 20.

(Consigli di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è composto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresì componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria è composto a norma dell'articolo 94 del regio decreto 12

ottobre 1933, n. 1364. Ne fa altresì parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 21.

(Commissioni di disciplina).

Per gli impiegati delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria la Commissione di disciplina è presieduta da un presidente di Sezione della Corte ed è composta di un consigliere della Corte e di un direttore capo di segreteria o di revisione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di segreteria e di revisione.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente di pari qualifica.

La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di Presidenza; nessuno può fare parte della Commissione per più di due anni consecutivi.

La Commissione di disciplina esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonché del personale di dattilografia.

Art. 22.

(Norme per lo svolgimento delle carriere non di magistratura).

Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausi-

liario sono estese le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 23.

(Ruoli organici del personale di magistratura).

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella B allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle A e B allegate alla legge 21 marzo 1953, n. 161.

Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella C allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verrà iniziato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

Art. 24.

(Ruoli organici del personale non di magistratura).

I ruoli organici del personale delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti sono stabiliti con le tabelle D, E, G allegate alla presente legge, in sostituzione dei quadri 24, 43 e 63 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 25.

(Limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati).

Il limite di età fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.

Art. 26.

(Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo transitorio di revisione di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, sarà provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di divisione si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 39.

Il personale appartenente al ruolo di cui al presente articolo può, entro il medesimo termine di sei mesi, chiedere di essere trasferito in altro ruolo della carriera direttiva di altra amministrazione statale.

Sulle domande provvede, entro i successivi sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni nelle quali i richiedenti intendono far passaggio. Si considera non accolta la domanda per la quale, entro detto termine, non sia stato adottato alcun provvedimento.

Ai trasferimenti disposti in virtù del presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 199, quarto e sesto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 27.

(Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione).

Il personale di cui al precedente articolo, che non si sia avvalso della facoltà ivi contemplata o che non abbia ottenuto il trasferimento richiesto, è inquadrato nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione, giusta la corrispondenza appresso indicata, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera e intercalandosi secondo l'anzianità di qualifica con gli impiegati che verranno inquadrati nelle qua-

lifiche stesse ai sensi del successivo articolo 32.

Qualifiche del ruolo transitorio di revisione	Qualifiche della carriera direttiva
Ispettore capo di revisione	Direttore capo di segreteria o direttore capo di revisione;
Direttore di revisione	Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
Direttore di sezione	Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;
Segretario capo	Vice Direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

Alle variazioni di organico da apportare alla tabella *D* allegata alla presente legge in relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, si provvede, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 28.

(Disposizioni sul ruolo aggiunto della carriera direttiva).

Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere trasferiti in altro ruolo aggiunto della carriera direttiva di altra amministrazione statale.

Ai detti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 26.

Il personale che non si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma o la cui domanda di trasferimento sia stata respinta rimane iscritto nel ruolo aggiunto di appartenenza.

Il personale di cui al comma precedente, che appartenga alla qualifica terminale, può conseguire la nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte a seguito di scrutinio per merito comparativo da tenersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal precedente terzo comma è riconosciuto il diritto di essere — a domanda, da presentarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge — trasferito nella carriera di concetto della Corte ed inquadrato nella qualifica di segretario o revisore, ove prenderà posto prima degli impiegati ivi scritti, nell'ordine in cui si trova collocato nel ruolo di provenienza e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio. Al detto inquadramento sarà provveduto non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alle variazioni di organico da apportare alla tabella *D* allegata alla presente legge in relazione a quanto previsto nei commi quarto e quinto del presente articolo, si provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 29.

(Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496).

I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, è inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli impiegati ivi iscritti secondo l'anzianità di qualifica.

Art. 30.

(Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16).

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli ordinari delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario della Corte dei conti, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, nelle quali prenderanno posto dopo l'ultimo impiegato in esse iscritto e nell'ordine in cui si trovano collocati nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o degli articoli 345 e 346 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Art. 31.

(Promozioni alla qualifica di primo segretario o primo revisore e superiori dell'attuale carriera di concetto).

Per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori alla attuale qualifica di primo revisore o primo segretario continuano ad applicarsi le disposizioni previste per la progressione nella carriera di concetto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della

presente legge, entro il quale termine dovranno essere ultimati gli scrutini in corso.

Entro lo stesso termine saranno parimenti ultimati il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

I vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma, gli impiegati già collocati nelle graduatorie uniche formate ai sensi del combinato disposto degli articoli 177, ultimo comma, e 165, comma settimo, del citato testo unico che non abbiano ancora conseguito la promozione alla qualifica di primo segretario o primo revisore, nonchè quelli da collocare nella graduatoria unica degli idonei in seguito all'espletamento del concorso e dell'esame previsti nel comma precedente, sono promossi, nell'ordine, anche in soprannumero, a tale qualifica.

Art. 32.

(Inquadramento nella carriera direttiva).

Nella prima applicazione della presente legge il personale delle seguenti qualifiche dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario), ivi compreso quello collocato nelle qualifiche stesse per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli 29 e 31 è inquadrato a domanda nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione giusta la corrispondenza appresso indicata:

Qualifiche della carriera di concetto	Qualifiche della carriera direttiva
Segretario capo o revisore capo;	Direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe;
Segretario principale o revisore principale;	Direttore di segreteria di seconda classe o direttore di revisione di seconda classe;

Primo segretario o primo revisore. Vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli impiegati che non domandino o non conseguano l'inquadramento di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 198, secondo e terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

All'inquadramento sarà provveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

(Conferimento dei posti disponibili nella carriera direttiva).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche della carriera direttiva sarà provveduto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 32 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro lo stesso termine la promozione alla qualifica di direttore di segreteria di prima classe o direttore di revisione di prima classe, limitatamente ai posti di cui al comma precedente, si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dal successivo articolo 39.

Art. 34.

(Concorso per titoli per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione).

Per il conferimento della nomina a vice direttore di segreteria o a vice direttore di revisione, nella prima applicazione della presente legge, il concorso per esami per i posti

risultanti dalla ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 469, è sostituito da un concorso per titoli al quale sono ammessi tutti gli impiegati della carriera di concetto.

Il concorso per titoli predetto sarà indetto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 32 e comunque non oltre 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del presidente della Corte entro il termine di cui al comma precedente, è presieduta da un presidente di Sezione della Corte dei conti ed è composta di due consiglieri e di due primi referendari della Corte stessa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di segreteria o di revisione.

La Commissione esaminatrice ultimerà i lavori entro sei mesi dalla nomina.

Art. 35.

(Inquadramento nella nuova carriera di concetto).

Il personale dell'attuale carriera di concetto con qualifica inferiore a quella di primo segretario o primo revisore è inquadrato nella corrispondente qualifica della nuova carriera di concetto, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza.

Art. 36.

(Conferimento dei posti disponibili nella carriera di concetto).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle qualifiche della carriera di concetto sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 37.

(Conferimento dei posti disponibili nelle carriere esecutiva ed ausiliaria).

Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per

effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche delle carriere esecutiva e del personale ausiliario sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 38.

(Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria).

Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sempre che quest'ultimo personale alla data di entrata in vigore della presente legge presti comunque servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte.

Art. 39.

(Riduzione del limite di anzianità).

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.

Art. 40.

(Riserva dei posti di Consigliere disponibili ai primi referendari).

I posti di consigliere disponibili per effetto dell'entrata in vigore della presente legge e della sua prima applicazione sono riservati per le promozioni da conferire, a norma del precedente articolo 10, ai primi referendari.

Art. 41.

(Norma transitoria).

Nella prima applicazione della presente legge i candidati risultati idonei nei concorsi

per titoli ed esami a vice referendario, banditi con decreti del presidente della Corte dei conti in data 4 maggio 1957 e 21 novembre 1958, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno conseguire la nomina a vice referendario, semprechè risultino in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del requisito dell'età.

I medesimi saranno collocati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi e dopo l'ultimo dei magistrati iscritti nella qualifica di vice referendario alla data anzidetta. Ad essi si applica il disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 10.

Art. 42.

(Abrogazione di norme).

Sono abrogati:

l'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

Art. 43.

(Norme in materia di trattamento economico).

Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riasorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima.

Art. 44.

(Delega al Governo per l'emanazione di testi unici).

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo

della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative all'ordinamento della Corte dei conti ed allo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte.

Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in altri due testi unici aventi valore di legge ordinaria, le norme relative al procedimento contenzioso e non contenzioso innanzi alla Corte dei conti, apportando le modificazioni necessarie per attuare i seguenti principi e criteri direttivi:

1°) una strutturazione che, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della motivazione e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi;

2°) una strutturazione delle procedure non contenzioso che, anche con opportune innovazioni tecniche, renda più rapidi i controlli previsti dalla Costituzione e dalle leggi;

3°) l'adeguamento su base regionale dell'esercizio del controllo alle esigenze del decentramento amministrativo.

Il Governo della Repubblica, nel predisporre la formulazione dei testi unici di cui ai precedenti commi, ha facoltà di sentire le sezioni riunite della Corte dei conti.

I testi unici, indicati nei precedenti commi, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere di una Commissione composta di otto senatori e di otto deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi, nonchè — per il compendio di norme relative al procedimento nei giudizi — di due professori ordinari di materie giuridiche nelle università, designati dalla competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e di due avvocati iscritti all'albo delle giurisdizioni superiori, designati dal Consiglio nazionale forense.

Art. 45.

(Copertura della spesa).

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvederà per quanto concerne lire 350 milioni, ed anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal-

le modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355. Per la spesa ulteriore, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Sedi	Circoscrizioni
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino.
BARI	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
CAGLIARI	Cagliari, Nuoro, Sassari.
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
FIRENZE	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
L'AQUILA	Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
MILANO	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
NAPOLI	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.
PERUGIA	Perugia, Terni.
PALERMO	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
POTENZA	Matera, Potenza.
ROMA	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
TORINO	Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.
TRENTO	Bolzano, Trento.
TRIESTE	Gorizia, Trieste, Udine.
VENEZIA	Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di Sezione	14
Procuratore generale	1
Consiglieri	70
Vice procuratori generali	10
Primi referendari	203
Referendari	230
TOTALE	529

TABELLA C

POSTI TEMPORANEAMENTE AGGIUNTI
AL RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	4
Consiglieri	17
Vice procuratori generali	2
Primi referendari	48
Referendari	30
TOTALE	<u>101</u>

TABELLA D

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DI SEGRETERIA E DI REVISIONE

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttori capi di segreteria e direttori capi di revisione	10
500	Direttori di segreteria di 1 ^a classe e direttori di revisione di 1 ^a classe	40
402	Direttori di segreteria di 2 ^a classe e direttori di revisione di 2 ^a classe	110
325	Vice direttori di segreteria e vice direttori di revisione	120

CARRIERA DI CONCETTO

271	Segretari e revisori	153
229	Segretari aggiunti e revisori aggiunti	172
202	Vice segretari e vice revisori	
TOTALE		<u>605</u>

TABELLA E

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Archivisti superiori	12
271	Archivisti capi	80
229	Primi archivisti	200
202	Archivisti	250
180	Applicati	317
157	Applicati aggiunti	
		859
271	Assistente alla vigilanza	1
	TOTALE	860

TABELLA F

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Qualifica	Numero dei posti
Dattilografi	90

TABELLA G

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	10
173	Commessi	40
159	Uscieri capi	110
151	Uscieri	113
142	Inservienti	
	TOTALE	273

PERSONALE TECNICO

173	Agente tecnico capo	1
159	Agenti tecnici	15
	TOTALE	16